

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 972)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1984

Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro dei problemi che attengono al servizio della giustizia — quale primaria necessità di uno Stato di diritto — vi è, accanto alle riforme dell'ordinamento giudiziario e dei codici di procedura, anche la travagliata riforma della professione forense, già oggetto di vari disegni di legge nel corso delle precedenti legislature.

In attesa che in proposito sia redatto un testo che tenga conto delle aspettative degli ordini professionali e che sia idoneo a ricevere l'approvazione del Senato, è di urgente necessità provvedere, quanto meno, alla riforma dell'esame di procuratore legale, al fine di consentire una più adeguata e corretta valutazione della idoneità di coloro che aspirano ad esercitare la professione forense.

Invero, l'esame di procuratore legale — che, unico per tutto il territorio della Repubblica, si tiene annualmente presso ciascun distretto di corte di appello — costituisce, per l'esercizio della professione forense — l'esame di Stato previsto dall'ar-

ticolo 33, quinto comma, della Costituzione: pertanto la sua regolamentazione è il primo necessario passo — in ordine logico e temporale — per iniziare una qualsiasi ristrutturazione dell'ordinamento professionale forense.

Il presente disegno di legge tende ad eliminare tre gravi inconvenienti cui dà luogo la regolamentazione ora vigente.

Il primo inconveniente è costituito dal fatto che per l'ammissione all'esame è ora sufficiente che il candidato abbia compiuto un solo anno di pratica in luogo dei due anni previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (a seguito di una riduzione apportata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 5 maggio 1947, n. 374, che avrebbe dovuto avere carattere temporaneo), pratica che può anche non essere accompagnata dall'effettivo esercizio del patrocinio avanti le preture.

Ne consegue che possono presentarsi all'esame anche candidati che già hanno una stabile occupazione lavorativa diversa dal-

l'attività forense, in concorrenza con i candidati che invece hanno fatto della professione legale la meta ed il premio di un tirocinio con maggiori incertezze e sacrifici rispetto ad altre attività lavorative.

Ne consegue altresì che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della difesa avanti i tribunali e le corti d'appello anche candidati che non hanno mai assunto la difesa avanti le preture e quindi non hanno al riguardo alcuna esperienza diretta.

In conclusione: i candidati all'esame sono moltissimi, in misura sproporzionata alle effettive necessità della professione forense, e con non adeguata preparazione specifica.

Il secondo inconveniente è costituito dal fatto che è ora consentito che i candidati possano sostenere l'esame anche presso un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui essi hanno esercitato la pratica.

Ciò provoca il verificarsi di migrazioni di candidati verso quelle sedi ove si ritiene che le commissioni giudicatrici siano più benevole nella valutazione, commissioni che si trovano ad esaminare anche più di mille candidati in eccedenza a quelli che hanno compiuto la pratica nel distretto, con la conseguente necessità di trascinare per mesi e mesi la correzione dei temi scritti e il successivo espletamento delle prove orali, fino al punto che in molte sedi i candidati debbono presentarsi anche all'esame dell'anno successivo perchè non sono ancora noti i risultati delle prove scritte dell'anno precedente: è evidente che ciò determina l'effetto perverso di aumentare ancora di più il numero dei candidati dell'anno seguente, con conseguente ulteriore ritardo nell'espletamento delle prove e con il rischio (se non si pone rimedio) che i candidati debbano addirittura sostenere in avvenire tre esami prima di conoscere l'esito del primo di essi.

Pertanto si verifica una irrazionale distribuzione del lavoro fra le commissioni giudicatrici, con conseguente impedimento ad espletare l'esame in modo sollecito e corretto.

Infine, il terzo inconveniente è costituito dal fatto che ora le prove scritte consisto-

no nello svolgimento di due temi, l'uno di diritto civile ed insieme di diritto amministrativo, e l'altro di procedura civile ed insieme di procedura penale.

Ciò comporta non soltanto una limitazione nella formulazione di temi di carattere interdisciplinare, ma anche una maggior difficoltà per i candidati, i quali, pur dovendo prepararsi in sei materie per le prove orali (civile, penale, procedura civile, procedura penale, amministrativo, tributario), tuttavia, per le più aleatorie prove scritte (aventi effetto di sbarramento rispetto alle prove orali), gradirebbero poter svolgere temi più attinenti alla pratica da essi svolta.

Pertanto, la valutazione dei temi (con conseguente effetto di ammissione, o meno, alle prove orali) non sempre corrisponde alla effettiva e complessiva preparazione del candidato, e quindi rende ancora più incerta la correttezza di un esame che, come si è detto, già presenta gli inconvenienti costituiti dalla pleora di candidati non specificatamente qualificati e dai tempi lunghi necessari a commissioni esaminatrici sovraccaricate di lavoro.

Per porre rimedio a tutto ciò senza attendere una completa revisione dell'ordinamento della professione forense, e quindi per far sì che nel frattempo i giovani che effettivamente si avviano alla professione forense possano contare su un appropriato esame di abilitazione, è stato redatto il presente disegno di legge, il cui testo, nei punti più salienti, si differenzia dal disegno di legge n. 644 di iniziativa del Ministro della giustizia.

Premesso che il patrocinio avanti alle preture da parte dei futuri procuratori legali va visto come temporaneo tirocinio necessario alla ammissione all'esame di procuratore legale e non come esercizio di attività professionale a sè stante (nel qual caso sarebbe stato necessario anche per esso il superamento di un esame di Stato a norma del citato articolo 33 della Costituzione), l'articolo 1 prescrive che l'esercizio del patrocinio stesso deve farsi in associazione con un procuratore legale o avvocato (nelle forme previste dalla legge 23 novembre 1939,

n. 1815) e dopo aver compiuto almeno un anno di pratica, affinché all'interesse del giovane ad espletare il tirocinio si accompagni una miglior garanzia per il cliente.

Questo articolo si differenzia dall'articolo 1 del disegno di legge n. 644 nell'elevare a sei anni il termine massimo entro il quale il praticante deve cessare il patrocinio avanti le preture (del distretto, e non del solo circondario), qualora non abbia nel frattempo superato l'esame di procuratore legale: tale elevazione si rende necessaria in considerazione del fatto che l'articolo 2 eleva a due anni il periodo minimo di pratica necessario per essere ammessi a sostenere l'esame di procuratore legale, ed occorre lasciare un maggior margine di tempo per eventuali ripetizioni dell'esame stesso.

L'articolo 2, oltre a riportare a due anni il periodo minimo di pratica per l'ammissione all'esame, si differenzia dal disegno di legge n. 644 perchè precisa che, nell'anno precedente l'indizione dell'esame stesso, il candidato deve aver effettivamente esercitato il patrocinio avanti alle preture del distretto, come da attestazione dell'Ordine su esibizione di copie autentiche dei verbali di udienza dai quali risulti, nominativamente, la presenza, come difensore, del candidato: tutto ciò al fine di evitare che sia ammesso all'esame di abilitazione chi non abbia effettivamente esercitato il patrocinio avanti le preture, ed abbia invece svolto altra attività lavorativa (che per legge è compatibile con la pratica come tale, ma non con il patrocinio).

L'articolo 3 prescrive che i praticanti procuratori debbano sostenere l'esame nel distretto nel quale sono iscritti per la pratica, al fine di evitare le attuali migrazioni; ma prescrive anche (a differenza del disegno di legge n. 644) che chi ha superato l'esame non può iscriversi ad un albo di distretto

diverso se non dopo il decorso di tre anni: ciò al fine di evitare che il candidato si trasferisca in altro distretto alla vigilia dell'indizione dell'esame, al solo fine di presentarsi ad una commissione ritenuta più benevola.

L'articolo 4 disciplina la composizione delle commissioni giudicatrici in modo che esse possano costituirsi validamente con la presenza di solo cinque membri su sette; ma aggiunge (differenziandosi dal disegno di legge n. 644) che, al fine di rendere più sollecita e accurata la valutazione delle prove di esame, deve essere costituita in ogni distretto una commissione ogni 200 candidati o frazione superiore a 100.

L'articolo 5 prescrive che per le due prove scritte il candidato possa scegliere fra tre temi di diritto sostanziale e fra tre temi di diritto processuale (civile, penale, amministrativo): ciò per consentire a ciascun candidato (in considerazione dell'effetto preclusivo di un voto negativo rispetto alle prove orali) di esprimere il meglio delle proprie capacità nelle materie che più abbia coltivato nel periodo di pratica.

L'articolo 6 concerne la copertura finanziaria e l'articolo 7 differisce necessariamente di un anno l'applicazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 2, per dar tempo agli interessati di compiere il periodo annuale di esercizio del patrocinio; e conseguentemente differisce pure di un anno i commi quinto e sesto dell'articolo 4, che si collegano ai primi quanto alla copertura finanziaria.

Appare invece opportuno che tutte le altre norme abbiano applicazione fin dal primo esame di procuratore che verrà indetto dopo l'entrata in vigore della legge, stante l'urgenza di provvedere al conseguimento delle finalità che si propone il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I laureati in giurisprudenza, dopo un anno di iscrizione nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo di tempo non superiore a sei anni, davanti alle preture del distretto nel quale sono iscritti per la pratica.

Il patrocinio di cui al comma precedente deve essere esercitato in associazione con avvocato o procuratore legale, nella forma prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Art. 2.

Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.

In tale periodo, per l'anno precedente alla data di indizione dell'esame di procuratore legale, il candidato deve aver esercitato il patrocinio di cui all'articolo 1.

Tale esercizio deve risultare da attestazione dell'Ordine presso il quale il candidato è iscritto, previa esibizione di copia autentica di verbali di udienza dai quali risulti nominativamente la presenza, come difensore, del candidato.

Art. 3.

I praticanti procuratori debbono sostenere l'esame di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica.

Coloro che hanno superato l'esame di procuratore legale possono iscriversi soltanto ad un albo dello stesso distretto e possono chiedere il trasferimento ad un albo di altro distretto soltanto dopo tre anni di esercizio professionale.

Art. 4.

La commissione per gli esami di procuratore legale è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti.

I membri effettivi sono: un magistrato di cassazione con funzioni giudicanti, che la presiede; un magistrato d'appello con funzioni giudicanti; un magistrato d'appello con funzioni requirenti; un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso una università della Repubblica; tre avvocati designati dal Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello tra gli avvocati aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo.

I membri supplenti, di cui uno in funzione di presidente supplente, hanno i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I membri supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi componente effettivo.

La commissione è validamente costituita con la presenza di cinque componenti, compreso il presidente.

In ogni distretto sono costituite una o più commissioni, in ragione di una ogni 200 candidati o frazione superiore a 100.

In caso di costituzione di più commissioni i candidati sono ripartiti fra esse secondo l'ordine alfabetico, a cura dell'ufficio di segreteria della prima commissione.

Art. 5.

Le prove scritte dell'esame di procuratore legale sono due, ciascuna con possibilità per i candidati di scegliere fra tre temi, e precisamente: in una prova, fra diritto civile o penale o amministrativo; nell'altra

prova, fra la procedura civile o penale o amministrativa.

Art. 6.

Alle maggiori spese conseguenti alla applicazione del quinto comma dell'articolo 4 si provvede con le maggiori entrate conseguenti alla applicazione del terzo comma dell'articolo 2.

Art. 7.

Le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2 e dei commi quinto e sesto dell'articolo 4 si applicano a partire da un anno dopo la entrata in vigore della presente legge.